


# COMUNE DI ROVEREDO



---

## LEGGE SUI CANI DEL COMUNE DI ROVEREDO

<b>I. DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>3</b>
ART. 1 SCOPO	3
ART. 2 CAMPO D'APPLICAZIONE	3
<b>II. OBBLIGHI GENERALI E TASSE</b>	<b>3</b>
ART. 3 OBBLIGHI GENERALI	3
ART. 4 OBBLIGO DI NOTIFICA E IDENTIFICAZIONE	4
ART. 5 TASSA / ESENZIONE	4
ART. 6 DESTINAZIONE DELLA TASSA	4
<b>III. DETENZIONE DEI CANI</b>	<b>4</b>
ART. 7 ANIMALI NON SORVEGLIATI	4
ART. 8 VIGILANZA SULLA FREQUENZA DEI CORSI	5
<b>IV. RESPONSABILITÀ / SANZIONI / MULTE DISCIPLINARI</b>	<b>6</b>
ART. 9 RESPONSABILITÀ CIVILE	6
ART. 10 SANZIONI E SPESE DI PROCEDURA	6
ART. 11 PROCEDURA E MULTE DISCIPLINARI	6
<b>V. DISPOSIZIONI FINALI</b>	<b>7</b>
ART. 12 ENTRATA IN VIGORE	7

## **I. DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Scopo**

<sup>1</sup> La presente legge si prefigge di garantire una conforme attuazione del diritto federale e cantonale, di preservare persone, animali e cose da rischi e pericoli che possono risultare dalla detenzione di cani, di promuovere una corretta detenzione e conduzione dei cani, nonché di regolamentare la riscossione di una tassa annuale per i cani.

### **Art. 2 Campo d'applicazione**

<sup>1</sup> Le prescrizioni della presente legge si applicano a tutti i detentori di cani, residenti durevolmente, temporaneamente, o anche solo in transito, sul territorio del Comune di Roveredo.

## **II. OBBLIGHI GENERALI E TASSE**

### **Art. 3 Obblighi generali**

<sup>1</sup> È vietato il libero vagare dei cani sull'intero territorio comunale.

<sup>2</sup> Il proprietario del cane è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire ed evitare danni o disturbi a terzi e alla selvaggina, nonché rumori molesti che turbano la quiete notturna o diurna nel vicinato.

<sup>3</sup> Durante le passeggiate i cani vanno di regola condotti al guinzaglio. Se lasciati liberi, essi vanno sorvegliati e tenuti sotto costante controllo. Il detentore deve adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non sfugga al suo controllo e possa nuocere a persone, altri animali o cose. Se le circostanze lo richiedono, il cane deve essere munito di museruola.

<sup>4</sup> Negli edifici e nei parcheggi pubblici, nelle aree scolastiche, in prossimità di parchi giochi e di impianti sportivi pubblici, come pure nei luoghi di ristorazione, i cani vanno tenuti costantemente al guinzaglio.

<sup>5</sup> È vietato l'accesso con i cani negli edifici e nei luoghi di culto, nei cimiteri, nelle piscine pubbliche, nelle sale per concerti e multiuso, nei teatri, nei cinema, nelle scuole e nelle palestre. Sono esclusi da tali restrizioni i cani guida per non vedenti e gli altri cani che espletano mansioni analoghe. Il bagno nelle fontane pubbliche è interdetto a tutte le specie di animali.

<sup>6</sup> I detentori di cani sono tenuti a raccogliere immediatamente gli escrementi dei propri animali e a depositarli negli appositi contenitori presenti sul territorio comunale.

<sup>7</sup> Il Municipio ha la facoltà di segnalare all'autorità cantonale competente quei cani che mettono in pericolo l'incolumità di persone

o altri animali o che disturbano ripetutamente la quiete pubblica, in particolar modo quella notturna. L'autorità cantonale competente deciderà in seguito sulle misure di allontanamento o soppressione.

<sup>8</sup> Il rispetto delle norme, valevoli per i cani di qualsiasi razza, statura ed età, incombe tanto al proprietario quanto al detentore e al conduttore occasionale dell'animale.

#### **Art. 4 Obbligo di notifica e di identificazione**

<sup>1</sup> Il cambiamento d'indirizzo del detentore, il trapasso di proprietà o il decesso di un cane vanno notificati entro 30 giorni nella banca dati federale (ANIS) e all'ufficio competente dell'Amministrazione comunale. Ogni detentore di cani è tenuto a far identificare il proprio animali tramite microchip.

<sup>2</sup> I detentori di cani che prendono domicilio o residenza nel Comune di Roveredo durante l'anno sono tenuti a notificare all'ufficio competente dell'Amministrazione comunale il proprio animale al momento del loro arrivo nel comune.

<sup>3</sup> L'obbligo di notifica sussiste anche per i cani esentati dal pagamento della tassa.

<sup>4</sup> Per i cuccioli di cani la notifica va fatta al raggiungimento dei 3 mesi di età.

#### **Art. 5 Tassa / esenzione**

<sup>1</sup> Per ogni singolo animale (detenuto), i possessori di cani soggetti all'obbligo di notifica pagano una tassa annuale che varia da un minimo di CHF 50. -- ad un massimo di CHF 500. --

#### **Art. 6 Destinazione della tassa**

<sup>1</sup> La tassa prelevata è destinata a coprire le spese amministrative per la tenuta della banca dati comunale dei cani, per la posa, la vuotatura e la pulizia dei contenitori installati per la raccolta degli escrementi, per la vigilanza sul rispetto delle norme imposte ai detentori, nonché per costi in relazione ad altri ambiti d'interesse pubblico relativi alla detenzione di cani.

### **III. DETENZIONE DEI CANI**

#### **Art. 7 Animali non sorvegliati**

<sup>1</sup> Il Comune provvede al recupero e al temporaneo sequestro dei cani che vagano incustoditi sul suo territorio. Nell'espletare tale compito, può avvalersi della Polizia comunale o di altri organi cantonali o comunali in grado di sopperire all'incarico (guardiacaccia, forestali, ecc.). Se le circostanze lo richiedono, può anche far capo ad esperti cinofili esterni.

<sup>2</sup> Una volta identificato il detentore del cane, questi sarà immediatamente avvisato affinché provveda quanto prima al recupero o al ritiro dell'animale temporaneamente sequestrato.

<sup>3</sup> Nell'impossibilità di identificare e rintracciare entro 12 ore il detentore dell'animale, il cane sarà affidato ad una società cinofila o di protezione degli animali per la tenuta in custodia. Qualora il detentore non fosse né identificabile, né reperibile, le spese per la tenuta in custodia dell'animale saranno poste a carico del Comune (vedi art. 67, cpv. 2 LVet).

<sup>4</sup> Una volta identificato e rintracciato il detentore, ad esso gli vengono accollate tutte le spese sostenute.

<sup>5</sup> Nel caso in cui non fosse possibile trovare una nuova sistemazione, l'animale verrà soppresso. È escluso il diritto a qualsiasi indennizzo a favore del detentore resosi precedentemente irreperibile che dovesse successivamente avanzare pretese di risarcimento. (vedi art. 67, cpv. 3 LVet).

## **Art. 8            Vigilanza sulla frequenza dei corsi**

<sup>1</sup> Tutte le persone responsabili dell'accudimento di un cane, indipendentemente dalla sua razza, statura ed età, sono tenute a frequentare i corsi obbligatori con il proprio animale. L'organizzazione e l'esecuzione dei corsi è affidata agli istruttori cinofili riconosciuti a livello federale e iscritti nell'elenco ufficiale dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (vedi art. 68, cpv. 2 OPAn).

<sup>2</sup> I corsi teorici da assolvere prima dell'acquisto o della presa in consegna di un cane sono obbligatori per le persone che non hanno mai detenuto un cane a proprio nome o che non sono in grado di documentare una precedente detenzione.

I corsi pratici relativi alla conduzione di un cane, sono obbligatori per tutti i detentori, anche per quelli che hanno già avuto precedenti esperienze nella gestione di simili animali. Il corso va frequentato entro un anno dalla presa in consegna del nuovo animale (vedi art. 68, cpv. 2 OPAn).

<sup>3</sup> Il Comune ha l'obbligo di verificare che i detentori di cani siano in possesso dell'attestazione circa la frequentazione dei corsi obbligatori mediante esibizione dell'attestato di competenza. In caso di mancata frequentazione degli stessi, viene assegnato al detentore dell'animale un congruo termine perentorio per loro assolvimento con l'indicazione che in caso di ulteriore inadempienza, il detentore renitente sarà sanzionato in virtù delle disposizioni di cui all'art. 10.

## **IV. RESPONSABILITÀ / SANZIONI E MULTE DISCIPLINARI**

### **Art. 9      Responsabilità civile**

Ogni detentore di cani è tenuto a stipulare un'assicurazione di responsabilità civile che includa una copertura per eventuali danni o lesioni causati dal proprio animale, nonché per i casi di responsabilità civile conseguenti alla conduzione occasionale del cane da parte di terze persone.

### **Art. 10     Sanzioni e spese di procedura**

<sup>1</sup> I detentori di cani che commettendo infrazioni, contravvengono alle disposizioni della presente legge, delle sue ordinanze e alle decisioni fondate su di esse, sono puniti dal Municipio tramite procedura amministrativa penale ordinaria con multe fino a CHF 5'000.--.

<sup>2</sup> Il Municipio emana un'ordinanza esecutiva in cui regola l'attuazione pratica della legge e introduce un elenco delle contravvenzioni per le quali i trasgressori possono essere puniti con multe disciplinari fino ad un importo di CHF 500.--, e in cui stabilisce l'ammontare delle multe per le varie infrazioni con indicazione dell'organo di controllo e sorveglianza competente per la loro riscossione.

<sup>3</sup> Per decisioni prese secondo la presente legge vengono addebitate spese di procedura che possono variare da un minimo di CHF 50.-- a un massimo di CHF 1000.--.

<sup>4</sup> I costi per prestazioni di terzi, eventuali perizie o informazioni richieste presso persone esterne all'Amministrazione comunale, come pure le spese in contanti, vengono aggiunti alle spese di procedura.

### **Art. 11     Procedura e multe disciplinari**

<sup>1</sup> Le multe disciplinari sono rilasciate senza ulteriori accertamenti. I contravventori vengono informati sulle loro possibilità di fare opposizione nella procedura di multa disciplinare.

<sup>2</sup> Le multe disciplinari crescono in giudicato se sono pagate entro 30 giorni dalla loro emissione. In caso di opposizione o di mancato pagamento della multa entro 30 giorni, viene sporta denuncia al Municipio, il quale si esprimerà successivamente in merito ad una eventuale sanzione nell'ambito della procedura ordinaria (art. 10 cpv. 2), senza tuttavia essere obbligato a tenere in considerazione gli importi massimi di cui all'elenco delle multe.

<sup>3</sup> Il contravventore senza domicilio in Svizzera che non paga seduta stante la multa disciplinare, è tenuto a depositare provvisoriamente a titolo di cauzione un importo almeno equivalente all'ammontare della multa oppure a fornire altre garanzie che possano essere ritenute sufficienti.

## **V. DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 12      Entrata in vigore**

La presente legge, entra in vigore con votazione popolare del 14 giugno 2015.

#### **PER L'ASSEMBLEA COMUNALE**

Il Sindaco:

Il Segretario:

Alessandro Manzoni

Giovanni Pizzetti